

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La Cassazione spiana la strada ai single che vogliono adottare bambini

D'ora in avanti anche i single potranno adottare i bambini. Ma non solo: potranno farlo persone in età abbastanza avanzata e anche se il minore è affetto da un grave handicap.

A sdoganare definitivamente la possibilità per chi non è sposato e per le coppie di fatto di avere dei figli è la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019, ha respinto il ricorso dei genitori di un bimbo di sette anni da loro inizialmente abbandonato per il grave handicap fisico dal quale era affetto.

In particolare il piccolo, che non aveva ancora 10 anni, era stato affidato a una donna di 62 ed era affetto da tetraparesi spastica.

Ciò dopo che i genitori naturali avevano perso la potestà per averlo lasciato pochi mesi dopo la nascita.

La signora single aveva instaurato un ottimo rapporto con il minore: tanto era bastato a far mantenere alla donna l'adozione.

A pesare sull'ago della bilancia, come sempre avviene in questi casi, l'interesse preminente del ragazzino. Sul punto i Supremi giudici precisano infatti che all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando (e non certo tra quest'ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse

del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatasi con altri soggetti che se ne prendono cura. Essa presuppone la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che deve essere intesa come impossibilità di diritto - come nel caso di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all'adozione legittimante e in quanto, a differenza dell'adozione piena, tale forma di adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell'adottando e può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura.

Inoltre, la mancata

specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la norma dell'art. 44, comma 4, esclusivamente che l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando) implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, nei limiti di età suindicati e sempre che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l'adozione speciale.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

